



COMUNE DI CRISSOLO

Prot. n. 2173

Crissolo, 13 agosto 2015

Ordinanza n. 20/2015

IL SINDACO

VISTO il regolamento (CE) 1069/2009, recente norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e in particolare l'articolo 19 paragrafo 1 lettera c), il quale prevede la possibilità di eliminazione di tali sottoprodotti presenti in una zona di difficile accesso mediante combustione o sotterramento in loco;

VISTO l'articolo 8 del Regolamento citato, che ricomprende tra i sottoprodotti le carcasse degli animali morti;

VISTA la comunicazione prot. n. 138/15/T del 08.08.2015 del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Saluzzo, concernente la segnalazione del decesso avvenuto in alpeggio, località Alpe Tivoli di Questo Comune, di n. 2 bovini contrassegni identificativi IT004991514465 e IT00499114467;

VISTO che la zona ove si trovano le carcasse degli animali non risulta accessibile ad automezzi necessari per il trasporto della stessa a stabilimenti autorizzati allo smaltimento;

VISTO che per motivi igienici e sanitari si deve comunque provvedere al razionale e immediato smaltimento delle carcasse;

ORDINA

lo smaltimento a cura del detentore Sig. OLIVERO PIETRO delle carcasse dei n. 2 bovini contrassegnati dalle marche auricolari IT004991514465 e IT00499114467 mediante interrimento con modalità idonee a minimizzare i rischi per la salute pubblica e animale e i danni all'ambiente.

La pubblicazione all'albo pretorio Comunale e nei consueti luoghi delle affissioni comunali;
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni (Legge 1034/71).

IL SINDACO
F.to Dott. Aldo PEROTTI